



# COMUNE DI TORRACA

- Provincia di Salerno-

-----  
UFFICIO DI PROTEZIONE CIVILE  
- AMBIENTE-SANITA'



Ordinanza Sindacale n. 6 dell'8 marzo 2020

OGGETTO : COVID-19 - D.P.C.M. 08.03.2020 e Ordinanza 08 / 2020

Del 08.03.2020 . Presidente Giunta Regione Campania .

Provvedimenti.-

## I L S I N D A C O

VISTO l'art. 32 della Costituzione;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTA la Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica in particolare, l'art. 32 che dispone "...sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni";

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare l'articolo 3;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 marzo 2020 che, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 nella regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Venezia, Padova, Treviso, Asti e Alessandria", all'art.1 dispone di "evitare in modo assoluto ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori di cui al presente articolo, salvo che per gli spostamenti motivati da indifferibili esigenze lavorative o situazioni di emergenza", **con decorrenza dall'8 marzo 2020**;

VISTO che gli organi di comunicazione hanno diffuso online la notizia della "fuga" da parte di centinaia di persone che, in vista dell'entrata in vigore del DPCM citato, hanno lasciato le città della Regione Lombardia e delle Province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Venezia, Padova, Treviso, Asti e Alessandria";

**CONSIDERATO** che l'esodo di un così elevato numero di persone provenienti dalle zone cosiddette rosse potrebbe comportare l'ingresso incontrollato nel territorio del TORRACA di soggetti a rischio di trasmissione del virus, con conseguente grave pregiudizio alla salute pubblica;

**CONSIDERATI** l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio della Regione Campania;

**CONSIDERATO** che è necessario assumere immediatamente ogni misura di contrasto e di contenimento sul territorio regionale del diffondersi del virus COVID-19 ai sensi dell'art.32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità emana la seguente

**ORDINANZA**

**TUTTI GLI INDIVIDUI CHE HANNO FATTO INGRESSO IN TORRACA (SA) CON DECORRENZA DALLA DATA DEL 7 MARZO 2020**, provenienti dalla Regione Lombardia e dalle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Asti, Alessandria, Novara, Verbano – Cusio-Ossola, Vercelli, Venezia, Padova, Treviso, hanno l'obbligo:

- a) di comunicare tale circostanza al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta o all'operatore di sanità pubblica del servizio di sanità pubblica territorialmente competente;
- b) di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario, mantenendo lo stato di isolamento per 14 giorni;
- c) di osservare il divieto di spostamenti e viaggi;
- d) di rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza;
- e) in caso di comparsa di sintomi, di avvertire immediatamente il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta o l'operatore di sanità pubblica territorialmente competente per ogni conseguente determinazione;
- f) di eseguire in ogni caso il decalogo comportamentale elaborato dall'Istituto Superiore di Sanità e dal Ministero della Salute.

LA MANCATA osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza, comporterà le conseguenze sanzionatorie come per legge (art. 650 c.p., se il fatto non costituisce più grave reato), con previsione di sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 7 bis del D.Lgs 267/2000 ( come modificato dall'art. 16 L. n. 116/2003) comma 1 e 1 bis (introdotto dall'art. 1 – quater, comma 5, legge n. 116/2003) da un minimo di euro 25,00 ad euro 500,00, oltre a quelle previste dall'art. 19 della L. R. n. 8 del 24.07.2007.

#### DISPONE

1. che copia della presente disposizione venga pubblicata all'albo pretorio del Comune di Torraca e nell'home page del sito istituzionale dell'Ente, nonché resa pubblica a cura dell'Ufficio di Polizia Locale, mediante manifesti affissi sul territorio comunale, nei bar, nei supermercati e nei ristoranti.
2. che copia della presente disposizione venga trasmessa al Comando di Polizia Locale ed alle forze dell'ordine territorialmente competenti.
3. Avverso la presente disposizione, resa immediatamente esecutiva, è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Il Responsabile C.O.C.

Magg. Antonio Quintieri



Il Sindaco

Francesco Bianco